

A



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI AREZZO sez. CIVILE

Nella persona del G.O.T., avv. Andrea Mattielli,  
nella causa di 1 grado iscritta al n.  
Promossa da

\_\_\_\_\_   
elettivamente domiciliato in SANSEPOLCRO   
via \_\_\_\_\_ presso lo studio dell'avv.   
FRANCO FABIANI che lo rappresenta e difende   
giusta delega \_\_\_\_\_

Contro   
BANCA FONDO DEI PASCHI DI SENA SPA   
elettivamente domiciliato in AREZZO   
via \_\_\_\_\_ presso lo studio dell'avv.   
\_\_\_\_\_ che lo rappresenta e difende   
giusta delega IN CALCO ALLO COMPARSO

e

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

## CONCLUSIONI

Per parte attrice:

come da fogli allegati all'udienza del 3 giugno 2013

Per parte convenuta:

come da fogli allegati all'udienza del 3 giugno 2013

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 14 luglio 2009, ritualmente notificato, la attrice conveniva in giudizio la Monte dei Paschi di Siena spa avanti il Tribunale di Arezzo Sezione Distaccata di Sansepolcro, assumendo che la aveva acceso nel 1986 presso la MPS un rapporto di di conto corrente estinto nel 2005. Deduceva che il suddetto conto era stato intrattenuto in assenza di pattuizione scritta, che era già stata inviata diffida alla banca nel dicembre 2000 per addebiti illegittimi, che il rapporto prevedeva una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, che le condizioni erano state più volte modificate unilateralmente, che la pratica anatocistica doveva considerarsi illegittima, che la banca aveva fittiziamente provveduto a chiusure trimestrali del conto, che erano stati applicati interessi ultralegali in assenza di pattuizione scritta, che ugualmente illegittima doveva considerarsi la previsione della commissione di massimo scoperto, che vi fosse stata applicazione di tassi di interesse superiori alla soglia di usura. Chiedeva dunque che fosse ricalcolato con apposita ctu il rapporto di dare/avere con la banca alla chiusura del conto.

Si costituiva la MPS eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Siena nonché la nullità dell'atto di citazione per genericità; nel merito deduceva che le condizioni del rapporto fossero state espressamente approvate per iscritto, la legittimità della capitalizzazione trimestrale, che le spese di chiusura gli interessi ultralegali e la commissione di massimo scoperto fossero previste nelle condizioni sottoscritte, che si trattasse di soluti retentio e comunque che fosse applicabile la prescrizione decennale, che la delibera cicr aveva reso legittima la capitalizzazione degli interessi dall'1,7.2000 in poi, che i tassi soglia usurari

non fossero stati superati.

Alla udienza del 25 gennaio 2010 il GI assegnava i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. La attrice, a mezzo della memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., alla luce della produzione documentale avversaria rinunciava a parte della domanda dalla data del documento stesso.

Alla udienza del 7 giugno 2010 il Giudice nominava quale ctu la Dott.ssa Barbara Fracassi. I quesiti iniziali venivano successivamente modificati ed ampliati con l'emergenza di nuove interventi legislativi e giurisprudenziali in materia.

All'esito del deposito della perizia la causa veniva inviata a conclusioni all'udienza del 22.10.12 e quindi del 3.6.13 in cui la stessa era trattenuta a sentenza con termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di parte attrice va accolta con le motivazioni e con i limiti qui di seguito espressi.

Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni preliminari di rito della convenuta.

Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale, la MPS ha depositato copia di un contratto in cui si fa cenno nelle doppia firma ad una competenza territoriale esclusiva ma non si rinviene nel corpo del documento depositato la relativa clausola. Ciò evidentemente basta per rigettarla.

Quanto alla eccezione sulla nullità della citazione per una presunta genericità della stessa, anche questa appare da rigettare. Parte attrice non solo ha articolato specificatamente le contestazioni al comportamento illegittimo tenuto dalla banca nella tenuta del conto corrente ma ha altresì depositato una apposita perizia che ha consentito fin anche di quantificare con precisione la richiesta di ripetizione per ogni singolo addebito.

Nel merito, parte attrice ha rinunciato alle domande relative agli interessi ultralegali e per commissioni di massimo scoperto in quanto questi erano stati

approvati per iscritto, almeno dalla data del documento controfirmato dal  
con specificate le condizioni contrattuali in poi.

Sulle ulteriori richieste ci avvarremo della consulenza redatta dal rag. Fracassi, che appare esente da vizi ed errori, congruamente articolata e motivata e le cui conclusioni di carattere tecnico debbono intendersi qui integralmente trascritte.

Per quanto riguarda la contestazione in merito alla illegittima applicazione di interessi anatocistici, sarà utile affidarsi ad breve excursus delle molteplici pronunce in materia succedutesi negli ultimi anni.

La disciplina codicistica prevede una norma ritenuta imperativa, l'art. 1283 c.c., che, per le finalità di ordine pubblico ed economico perseguite, vieta il fenomeno della cd. produzione degli interessi sugli interessi che, rischiando di produrre una moltiplicazione incontrollabile dell'esposizione debitoria, potrebbe creare fenomeni sostanzialmente usurari. L'art. 1283 del codice civile ammette solo due eccezioni al divieto di interessi anatocistici: l'anatocismo convenzionale e l'anatocismo legale. L'anatocismo è convenzionale o negoziale quando le parti pattuiscono, espressamente, nuovi interessi solo alla scadenza degli interessi; l'anatocismo è legale o giudiziale quando scaturisce dalla presentazione di una domanda giudiziale, è diretta alla restituzione degli interessi, dovuti alla scadenza stabilita o da almeno sei mesi.

Nella prassi, nonostante il divieto sancito dall'art. 1283 c.c., gli istituti bancari avevano invece continuato per anni ad applicare la capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari sui conti a debito; in pratica al cliente venivano addebitati gli interessi a debito trimestralmente e con capitalizzazione composta ovvero gli interessi addebitati entravano a far parte del saldo a debito su cui vengono applicati gli interessi alla fine del trimestre successivo.

Nel 1999 la Corte di Cassazione con la sentenza n°2374, per la prima volta, condanna la pratica anatocistica stabilendo che gli interessi scaduti non possono produrre altri interessi ogni trimestre poichè non esiste un uso normativo che autorizzi gli istituti bancari ad applicare il c.d. anatocismo al di fuori dei limiti imposti dalla legge. In questo modo si pone di colpo fuori legge

tutta l'attività bancaria precedente.

Il Legislatore quindi tenta un primo intervento, con il d.lgs n°342/99, introduce una quarta forma di anatocismo, quello bancario, stabilendo all'art. 120 del Testo unico che si ritiene ammissibile, in deroga a quanto sancito dall'art. 1283 c.c., l'applicazione degli interessi sugli interessi trimestralmente, purchè ciò avvenga sia sul saldo attivo che sul saldo passivo. Nel medesimo decreto viene prevista anche una disciplina transitoria per i rapporti bancari nati in precedenza prevedendo la validità e l'efficacia delle clausole anatocistiche fino a quel momento applicate dagli istituti di credito. Tale previsione tuttavia non supera il vaglio di legittimità in quanto la Corte Costituzionale con sentenza n°425 del 17/10/2000, ne afferma l'illegittimità per eccesso di delega.

Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione che, con la pronuncia n. 21095 del 2004, precisano che la prassi bancaria consistente nella previsione di clausole, accessorie ai contratti di conto corrente, di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, deve considerarsi uso negoziale o pattizio e non normativo, quindi non idoneo a derogare al meccanismo impositivo di cui all'art. 1283 c.c. e che ogni qualvolta al correntista è stata imposta una siffatta clausola, essa deve ritenersi nulla e tutte le somme precedentemente riscosse dall'istituto di credito devono, per la regola della ripetizione dell'indebito, essere restituite.

Si apre qui un ampio dibattito sul valore che possa essere dato ad eventuali elementi correttivi di questa nullità ab origine del patto, così come eccepisce la convenuta quando deduce che la capitalizzazione trimestrale sia comunque legittima dal 2000 in poi. Anche su questo punto, su cui comunque torneremo, soccorre la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite che definitivamente stabilisce, con la sentenza 24418/2010, il seguente principio di diritto: "... L'interpretazione data dal Giudice di merito all'art. 7 del contratto di conto corrente bancario, stipulato dalle parti in epoca anteriore al 22 aprile 2000, secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi contemplata dal primo comma di detto articolo si riferisce solo ad in-

teressi maturati a credito del correntista, essendo invece la capitalizzazione degli interessi a debito previsto dal comma successivo su base trimestrale, è conforme ai criteri legali di interpretazione del contratto, ed in particolare, a quello che prescrive l'interpretazione sistematica delle clausole; con la conseguenza che, *dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.*"

In pratica la Corte dispone che per i contratti precedenti alla delibera attuativa CICR del 2000 gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione. I contratti successivi, invece, appaiono legittimi nel caso di (ovvia) capitalizzazione uniforme degli interessi (rimane da chiedersi che senso abbia per il correntista una capitalizzazione attiva trimestrale quando gli interessi a lui riconosciuti sono incomparabilmente lontani da quelli passivi). Questo però non comporta, come vorrebbe parte convenuta, che detta nuova normativa possa applicarsi direttamente ai rapporti in corso rendendo ex nunc legittima la clausola (nulla) anatocistica. Per far ciò le parti avrebbero dovuto rinegoziare il rapporto chiudendo quello precedente e sottoscrivendo nuovi patti conformi alla delibera CICR. Di ciò non vi è traccia. Appare quasi superfluo osservare come non possa esistere una correzione della nullità delle clausole contrattuali nulle e come tale interpretazione, più volte tentata con successivi interventi legislativi, si sia sempre scontrata con la ferma opposizione della Corte Costituzionale. Deve quindi essere rigettata la richiesta di non effettuare ricalcolo dal 2000 in poi. Anche in seguito la Corte di Cassazione sez. III civile, con sentenza n°9695/2011 ribadisce l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, se prevista da clausole anatocistiche stipulate prima del D. Lgs n°342/99 e della delibera del CICR prevista dall'art. 25 comma 2 di tale decreto e ribadisce che il termine di prescrizione dell'azione restitutoria è senz'altro quello ordinario

decennale.

Ciò ha portato ad una ulteriore discussione in ordine alla decorrenza di tale termine decennale. La Suprema Corte ha infatti delineato con la sentenza n. 24418/2010 delle S.U., l'esistenza di due differenti dies a quo per il decorso della prescrizione dell'azione di recupero dell'indebitto: uno per le operazioni solutorie (extrafido) ed uno per quelle non solutorie. In particolare, la prescrizione decennale della ripetizione dell'indebitto decorre dalla data del pagamento per le operazioni solutorie (ovvero quelle effettuate extrafido o senza fido, ovvero caratterizzate da sconfinamenti sporadici) dalla data del versamento, mentre per le operazioni non solutorie dalla chiusura del conto. Tale soluzione, per quanto coerente con il quadro normativo generale, appare non tener conto di due circostanze: che il correntista nel corso del rapporto non si trova in grado di valutare astrattamente e con precisione quale tipo di pagamento egli stia eseguendo e la sua situazione di evidente soggezione quale parte debole del rapporto contrattuale.

Comunque se la banca non eccepisce e prova l'esistenza delle operazioni solutorie non è applicabile tale distinzione. Vi è la necessità di una specifica eccezione sulla prescrizione decennale delle operazioni solutorie extrafido perché il giudice possa esaminare detta eccezione per il periodo dei dieci anni precedenti alla data della citazione o dell'atto interruttivo.

Nel caso che qui ci occupa la prescrizione applicabile, come rilevato già dal GI in sede di quesiti di consulenza, appare dunque essere quella decennale per ripetizione di indebitto che in questo caso appare applicabile a ritroso rispetto alla lettera di contestazione inviata dal correntista nel dicembre 2000 ed a tale ambito si è riferito il consulente.

Per quanto attiene alle contestazioni in ordine alla commissione di massimo scoperto, questa deve essere ritenuta legittima in quanto contrattualmente prevista almeno a partire dal marzo 1998 e conformemente il CTU dichiara di aver eseguito il calcolo sulla base di questa evenienza.

E' stato infatti evidenziato dalla Cassazione che tale clausola (Cass. 18 gennaio 2006 n. 870) è valida in quanto consente una "... remunerazione accor-

data alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma .. " ed è ritenuta dovuta per il periodo per il quale risulta pattuita".

Il risultato a cui si perviene è dunque quello di cui all'ipotesi 2 del rag Fracassi (capitalizzazione unica) per un indebita percezione da parte della Banca di € 80.750,79 a cui andranno aggiunti gli interessi legali dalla domanda al saldo.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa, così decide:

accertato e dichiarato che la MPS ha applicato interessi anatocistici nel corso del rapporto di conto corrente intervenuto con la ..  
e che le relative clausole debbono essere dichiarate nulle per quanto esposto in motivazione con obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito.


Condanna parte convenuta al pagamento di € 80.750,79 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Condanna la Banca Monte dei Paschi di Siena spa alla refusione delle spese di lite della .. in liquidazione, spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che si quantificano in complessivi € 13.430,00 (DM 55/2012 scaglione 52.000/260.000 valore medio), € 508,00 per anticipazioni, spese di CTU, 15% per spese forfetarie ed accessori di legge.

Arezzo li 11 agosto 2014

Il G.O.T.

Avv. Andrea Mattielli



Depositato in cancelleria il 26-8-14

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Dott.ssa Eleonora Inardi)